



TRIBUNALE DI SIRACUSA
PRESIDENZA

OGGETTO: *Disposizioni attuative conseguenti alla dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 35 Legge n. 833/1978.*

Il Presidente del Tribunale,

rilevato che, con sentenza n. 76 depositata il 30.5.2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale in data 4.6.2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 35 Legge 833/1978

- nella parte in cui non prevede, al primo comma, dopo le parole «*deve essere*», le parole «*comunicato alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente*»;
- nella parte in cui non prevede, al secondo comma, dopo le parole «*assunte le informazioni*», le parole «*sentita la persona interessata*»;
- nella parte in cui non prevede, al secondo comma, dopo le parole «*ne dà comunicazione al sindaco*», le parole «*e ne dispone la notificazione alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente*»;

ritenuto che la Corte Cost. ha, altresì, dichiarato in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 35 della legge n. 833 del 1978 nella parte in cui non prevede, al suo quarto comma, dopo le parole «*ne dà comunicazione*», le parole «*alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente*»;

considerato che, a seguito della succitata pronunzia, l'art. 35 della L. 833/1978 assume, il seguente contenuto precettivo:

“Il provvedimento con il quale il sindaco dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, da emanarsi entro 48 ore dalla convalida di cui all’art. 34, quarto comma, corredato dalla proposta medica motivata di cui all’art. 33, terzo comma, e dalla suddetta convalida *deve essere comunicato alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente*, e notificato, entro 48 ore dal ricovero, tramite messo comunale, al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune.

Il giudice tutelare, entro le successive 48 ore, assunte le informazioni, *sentita la persona interessata* e disposti gli eventuali accertamenti, provvede con decreto motivato a convalidare o non convalidare il provvedimento e ne dà comunicazione al sindaco. In caso la mancata convalida il sindaco dispone la cessazione del trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera”;

- che, inoltre, il comma 4 della succitata norma prevede: “nei casi in cui il trattamento sanitario obbligatorio debba protrarsi oltre il settimo giorno, ed in quelli di ulteriore prolungamento, il sanitario responsabile del servizio psichiatrico della unità sanitaria locale è tenuto a formulare, in tempo utile, una proposta motivata al sindaco che ha disposto il ricovero, il quale ne dà comunicazione *alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente*, e al giudice tutelare, con le modalità e per gli adempimenti di cui al primo e al secondo comma del presente articolo, indicando la ulteriore durata presumibile del trattamento stesso”;

ciò premesso e considerato,

- al fine di dare immediata attuazione alla pronuncia della Corte Costituzionale adottando - quanto meno in fase di iniziale applicazione e con riserva di individuare più adeguate modalità operative - disposizioni che consentano di pervenire alla definizione del procedimento di convalida del TSO nel rispetto delle modalità e dei tempi stabiliti dalla legge,
- avuto riguardo al dettato dell’art. 35 L. 833/78, conseguente alla citata dichiarazione di incostituzionalità della norma,

DISPONE

che vengano adottate le seguenti modalità operative, da trasmettere ai Sindaci e ai Direttori dell'Azienda Sanitaria della provincia di Siracusa:

1) l'ordinanza sindacale con cui è ordinato il ricovero in regime di TSO presso struttura ospedaliera dovrà essere immediatamente comunicata al paziente o al suo legale rappresentante (es. genitori per i minorenni, tutore, amministratore di sostegno, curatore speciale) e dovrà darsi atto della modalità concreta con cui avviene la comunicazione;

2) la richiesta al Giudice tutelare di convalida dell'ordinanza sindacale – da trasmettersi con le ordinarie modalità - deve essere correlata dei seguenti allegati:

- proposta e convalida dei due medici;
- comunicazione integrale del provvedimento alla persona sottoposta a trattamento;
- specifica indicazione del referente della struttura, del/i recapito/i telefonici e di un indirizzo e-mail cui il Giudice tutelare potrà comunicare il giorno, l'ora dell'audizione ed il link per il collegamento audiovisivo;

3) a seguito del deposito della richiesta di convalida e degli allegati di cui al precedente punto 2), il Cancelliere deputato si metterà in contatto telefonico con il referente della struttura affinché lo stesso, in ragione delle condizioni di salute in atto, indichi al Giudice tutelare la fascia oraria (in un arco temporale massimo di 2/3 ore) in cui si potrà procedere all'audizione del paziente in condizioni tali da consentire una interlocuzione;

4) il Giudice tutelare indicherà tramite la cancelleria l'orario in cui procederà a sentire l'interessato;

5) ogni struttura di SPDC dovrà dotarsi di uno strumento informatico che consenta al Giudice Tutelare di procedere alla obbligatoria audizione del paziente;

6) l'audizione avverrà mediante collegamento audiovisivo con uso della Piattaforma Teams (la cui applicazione dovrà essere previamente installata) tramite il link che verrà comunicato all'indirizzo mail di cui al precedente punto 2);

- 7) all'audizione si procederà previa identificazione del paziente da parte del personale medico della struttura a ciò abilitato;
- 8) le audizioni avranno indicativamente luogo tra le ore 9,00 e le ore 12,00 di ciascuna giornata lavorativa compreso il sabato;
- 9) le richieste di convalida che verranno depositate dopo le ore 13.30 del venerdì e sino alle ore 12 del sabato saranno oggetto di una preventiva comunicazione telefonica alla cancelleria della volontaria giurisdizione o a quella di turno (per le giornate di sabato e per i festivi) presso l'utenza telefonica comunicata ai Comuni e ciò al fine di consentire al Giudice tutelare di organizzare l'audizione in tempo utile, nel rispetto delle 48 ore previste dalla legge per la decisione sulla convalida;
- 10) al fine di consentire il preventivo esame degli atti da parte del Giudice tutelare e di effettuare in tempo utile gli adempimenti di legge, compresi quelli relativi alla comunicazione del provvedimento del Giudice tutelare e alla sua notifica entro l'orario d'ufficio, si rende opportuno che le ordinanze sindacali siano trasmesse giornalmente entro le ore 10, specialmente nelle giornate prefestive;
- 11) per i depositi effettuati in orari diversi da quelli sopra indicati o nella giornata di domenica non è necessaria la preventiva comunicazione.

La notificazione all'interessato del decreto del Giudice tutelare di cui all'art. 35 cit. verrà effettuata avvalendosi della polizia municipale di riferimento.

Si invitano i Comuni e le strutture sanitarie a dare immediata attuazione alle disposizioni sopra indicate.

Siracusa, 10. 6. 2025

Il Presidente del Tribunale
Dott.ssa Dorotea Quartararo